



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Antonio Novara	Presidente
dr. Antonino Di Pisa	Consigliere
dr. Tania Hmeljak	Consigliere rel.

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1840/2015 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado

da

FLEX TRUST s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Buscaglia;

contro

CONCORDIA KARTING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Calafato

Conclusioni per Flex Trust s.r.l.:

“respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere al presente impugnazione e ritenere, accertare e dichiarare la nullità del lodo impugnato, pronunciato in data 09.06.2015, previa sospensione degli effetti con ordinanza dell'efficacia esecutiva; conseguentemente, nel merito, in riforma del lodo impugnato, ri-



gettare tutte le domande avversarie in quanto infondata in fatto ed in diritto, dichiarando l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte della Concordia Karting S.r.l.; dichiarare risolti per inadempimento della Concordia Karting s.r.l. i contratti stipulati inter partes per l'anno 2010 e per l'anno 2013 e, conseguentemente, dichiarare il diritto della Flex Trust S.r.l. ad ottenere al restituzione della somma di euro 97.400,00 versata in acconto per il contratto per l'anno 2020, oltre interessi come per legge. Adottare ogni altra conseguenziale statuizione, anche in ordine al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i giudizi."

Conclusioni per Concordia Karting s.r.l.:

"dire inammissibile, improcedibile e comunque rigettare l'impugnazione proposta, confermando il lodo impugnato. Con vittoria di spese e compensi difensivi."

Fatto e svolgimento del processo

1. Con atto di impugnazione, ex art. 829 c.p.c., notificato il 7.09.2015, la Flex Trust s.r.l. ha convenuto dinanzi a questa Corte di Appello la Concordia Karting s.r.l., chiedendo, in via rescindente, che sia dichiarata la nullità del lodo sottoscritto il 9 giugno 2015 ad Agrigento dal collegio arbitrale composto dagli avvocati Simone Landri, Daniele Rizzo e Giuseppe Contato (il primo dei quali con funzioni di presidente) e, in via rescissoria, che siano rigettate tutte le domande avversarie, in quanto infondate, e che sia dichiarata la risoluzione, per inadempimento della Concordia Karting s.r.l., dei contratti stipulati tra le parti negli anni 2010 e 2013, con il riconoscimento del suo diritto a ottenere la restituzione della somma di € 97.400,00, versata in acconto per il contratto del 2010, oltre interessi.



2. Nel contraddittorio con la parte convenuta, procedimento è stato rimesso dinanzi al Collegio e assunto in deliberazione all'udienza del 16.01.2019 sulle conclusioni trascritte in epigrafe, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Motivi della decisione

3. Esigenze di priorità sistematica impongono, preliminarmente, l'esame dell'eccezione di inammissibilità - dipendente dalla natura assertivamente irrituale del lodo - sollevata dalla società convenuta.

L'eccezione è fondata.

E' pacifico, invero, che l'impugnazione per nullità di un lodo, dinanzi alla Corte di Appello, è proponibile, ai sensi dell'art. 828 c.p.c., soltanto con riferimento agli arbitrati rituali, mentre, in caso di arbitrato irrituale, l'impugnazione predetta non è ammissibile, essendo legittimamente esperibile solo l'azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione (ex multis, Cass. n. 15070/2000 e, più di recente, Cass. n. 24552/2013).

Nella specie, è evidente che il tenore della clausola compromissoria contenuta nell'art. 13 dei contratti stipulati tra le parti depone incontrovertibilmente per la natura irrituale dell'arbitrato. Ed invero, in tale clausola gli arbitri sono definiti "*amichevoli compositori*", che definiranno ogni controversia "*in via di amichevole composizione*". Inoltre, è previsto espressamente che gli arbitri "*valuteranno il caso secondo equità, procederanno senza formalità*", tanto che i contraenti hanno inteso rimettere la risoluzione di ogni controversia tra loro insorgente ad un Collegio di arbi-



tri, “*quale espressione delegata della loro volontà*”, che, quindi, viene concepito quale comune mandatario dalle parti. Agli arbitri è stato così conferito un incarico che non riveste natura contenziosa, ma si sostanzia nella composizione della lite mediante una dichiarazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti, secondo lo schema tipico del mandato.

L'utilizzo delle forme del contraddittorio, va aggiunto, non offre elementi di giudizio sufficienti per inferirne la natura rituale del lodo, trattandosi di scelta liberamente operata dal Collegio arbitrale, senza tuttavia che tanto refluisca sulla natura della decisione rimessa al suo esame.

Parimenti ininfluente è la circostanza che il provvedimento arbitrale sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 c.p.c. (su tale specifico punto, Cass. n. 24552/2013 già richiamata).

Donde la pronuncia specificata in dispositivo, con quel che ne consegue sul piano della distribuzione delle spese processuali.

In considerazione dell'esito del giudizio, che vede soccombente la Flex Trust s.r.l., quest'ultima è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, secondo quanto previsto dal comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (introdotto dal diciassettesimo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n.228).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda ed eccezione, dichiara inammissibile l'impugnazione



proposta dalla Flex Trust s.r.l., con citazione notificata in data 7.09.2015, nei confronti della Concordia Karting s.r.l., contro il lodo emesso il 9.06.2015 ad Agrigento dal collegio arbitrale composto dagli avvocati Simone Landri, Daniele Rizzo e Giuseppe Contato;

condanna la società attrice alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla Concordia Karting s.r.l., che liquida in complessivi euro 6.000,00, oltre spese generali (15%), C.P.A. e IVA;

dà atto, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, che la Flex Trust s.r.l. è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 04/09/2019

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Antonio Novara e dal consigliere relatore dr. Tania Hmeljak , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

